



Autorità nazionale anticorruzione su presentazione istanze relative alla congruità dei prezzi

Vademecum per appalti urgenti

Indicazioni per le stazioni appaltanti nei casi di emergenza

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Vademecum Anac per l'affidamento di appalti urgenti di forniture e servizi per i quali mancano parametri di riferimento sui prezzi da applicare; necessario inviare informazioni dettagliate sul mercato di riferimento. È quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel comunicato del 24 febbraio 2021 sui presupposti di ammissibilità e sulle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice appalti.

La norma dispone, per gli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non si possa utilizzare le procedure ordinarie, che ove «non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento», gli affidatari «si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità».

Dovrà poi essere il responsabile del procedimento a comunicare «il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'Anac che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità

del prezzo. Avverso la decisione dell'Anac sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nello more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio».

Dal momento che molte stazioni appaltanti in questo periodo non semplice hanno formulato istanze per l'adozione di pareri e a volte anche in assenza dei necessari presupposti di ammissibilità, o carenti di documentazione, l'Anac al fine di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge, ha deciso di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti.

In primo luogo l'Autorità ha chiarito che le richieste di parere possono essere trasmesse

soltanto per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Vengono citate le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; le stesse emergenze che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; le





emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

In questi casi l'amministrazione deve indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere; la procedura svolta in applicazione dell'art. 163 del codice appalti o di altra disposizione normativa per l'acquisizione di servizi o forniture; indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi; attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche e infine trasmettere il modulo dispo-

nibile sul sito dell'Authority.

L'Anac ha sottolineato anche la necessità di trasmettere «altre informazioni e gli elementi essenziali afferenti all'affidamento disposto che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo» relative all'assetto del mercato di riferimento (ad esempio l'eventuale sussistenza di una situazione di esclusività nella produzione e/o distribuzione del bene e servizio da parte dell'affidatario) e a precedenti indagini di mercato. Il tutto dovrà arrivare all'Anac con comunicazione Pec indirizzata alla casella *protocollo@pec.anticorruzione.it*.

—© Riproduzione riservata—

